

**ACCORDO DI PROGRAMMA SULLA QUALITA' DELL'ARIA**

**Le parti firmatarie**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNI COMPRESI NELLA ZONIZZAZIONE PROVINCIALE RELATIVA AL  
RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI

AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

TRENTINO TRASPORTI S.P.A.

TRENTINO SERVIZI S.P.A.

ISTITUTO TARENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA (ITEA)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.....

ISTITUTI BANCARI .....

ENTI PUBBLICI E PRIVATI .....

Premesso che:

- l'inquinamento atmosferico è definito dalla normativa italiana come "ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze con qualità e caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo, ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; da alterare le risorse biologiche ed i beni materiali pubblici e privati";
- la "qualità dell'aria ambiente" è valutata in funzione delle concentrazioni di determinate sostanze inquinanti (gassose o sotto forma di particolato) considerate dannose per la salute umana nonché per l'equilibrio degli ecosistemi naturali nel caso in cui esse superino determinati livelli di soglia e di rischio;

- la direttiva 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente ridisegna, a livello europeo, il quadro di riferimento per quanto concerne la valutazione della qualità dell'aria e l'impostazione delle azioni di pianificazione. Essa, in particolare, dispone la progressiva abrogazione di tutte le precedenti norme europee con le quali erano stati fissati, per gli specifici inquinanti, i valori di riferimento per il controllo della qualità dell'aria, demandando alla successiva emanazione delle cosiddette "direttive figlie" la fissazione di valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo per i diversi inquinanti;
- il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, di "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente" definisce i principi per:
  - a) stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
  - b) valutare la qualità dell'aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e metodi comuni;
  - c) disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, con particolare riferimento al superamento delle soglie d'allarme;
  - d) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi.
 Il medesimo decreto prevede la progressiva abrogazione di una serie di atti normativi e demanda il recepimento dei valori limite e delle soglie d'allarme fissati dal Consiglio dell'Unione Europea ad appositi decreti del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità;
- il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 prevede inoltre che entro dodici mesi dall'emanazione dei decreti relativi ai valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo, in continuità con l'attività di elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria, le regioni e le province autonome devono provvedere ad effettuare misure rappresentative, indagini o stime al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente ed individuare:
  - le zone di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 351/1999 in cui adottare piani di azione contenenti misure da attuare sul breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per le quali individuare l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio;
  - le zone di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 351/1999 in cui adottare piani e programmi per il raggiungimento, entro termini stabiliti, dei valori limite e valori obiettivo;
  - le zone di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 351/1999 in cui i livelli sono inferiori ai valori limite ed in cui adottare piani per il mantenimento della qualità dell'aria;
- l'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante "Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale delle norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1", riserva alla Giunta provinciale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999, che vi provvede sentiti i Comuni;
- con il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 261, "Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351", si è stabilito che le regioni, nell'elaborazione dei piani e programmi, assicurano un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute umana e si attengono, in particolare, ai seguenti obiettivi e principi:
  - a) miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;

- b) coerenza delle misure adottate nel piano con gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni sottoscritti dall'Italia in accordi internazionali o derivanti dalla normativa comunitaria;
  - c) integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile;
  - d) modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente sulla qualità dell'aria;
  - e) utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche attraverso la promozione di sistemi di ecogestione e audit ambientale;
  - f) partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico;
  - g) previsione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione, monitoraggio, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure individuate;
- con deliberazione n. .... di data ..... la Giunta provinciale ha adottato, previa consultazione dei trenta Comuni compresi nella zonizzazione di cui alla precedente deliberazione n. 3347 del 24 dicembre 2003, il nuovo piano d'azione inteso a fronteggiare le situazioni di emergenza legate al superamento dei limiti normativi riguardanti le concentrazioni di determinati inquinanti atmosferici;
  - i limiti previsti dal D. Lgs. n. 351/1999 di attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente e dai successivi decreti di attuazione, risultano particolarmente severi da rispettare su tutto il territorio provinciale;
  - il rischio di superamento dei limiti e degli obiettivi di qualità dell'aria si verifica principalmente nelle aree urbane con maggiore numero di abitanti e densità di popolazione e dove sono localizzate infrastrutture, attività produttive e commerciali con strade di comunicazione tali da indurre elevati livelli di traffico;
  - a fronte di questi rischi è stato predisposto un piano di azione per il contenimento delle situazioni di emergenza causate dal superamento dei limiti di legge che efficacia immediata relativamente alle emissioni inquinanti, ma che non avendo effetti duraturi non è sufficiente a garantire per il futuro il rispetto dei parametri fissati dalle direttive;
  - a complemento delle iniziative previste dal Piano provinciale di risanamento e di tutela della qualità dell'aria e dal Piano di azione è opportuno promuovere un patto per la qualità dell'aria che veda coinvolti come attori e soggetti responsabili la Provincia, i Comuni, le Associazioni di categoria ed altri Enti, Istituti o imprese che svolgono servizi pubblici o di interesse generale, al fine di garantire l'attuazione di misure e azioni a carattere strutturale di medio e lungo periodo;
  - traffico ed energia costituiscono i settori responsabili congiuntamente della quota di gran lunga preponderante di emissioni in atmosfera sia per quanto riguarda gli inquinanti tradizionali che i gas serra;
  - il traffico stradale costituisce il principale fattore di pressione sull'ambiente atmosferico nelle aree urbane;

stipulano il seguente

## **ACCORDO DI PROGRAMMA**

### *Art. 1*

## *Finalità*

1. Il presente accordo di programma – in collegamento con il Piano di azione afferente il contenimento delle situazioni critiche e di emergenza causate dal superamento dei limiti relativi agli inquinanti atmosferici – individua il complesso delle misure per il risanamento della qualità dell'aria, in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10, che le parti sottoscriventi intendono promuovere e realizzare in forma coordinata e integrata.

## *Art. 2*

### *Pianificazione*

1. La Provincia si impegna a concludere e ad approvare l'aggiornamento del Piano provinciale di tutela e risanamento della qualità dell'aria, previa consultazione degli enti locali, entro il primo trimestre del 2005.

2. La Provincia provvede, d'intesa con i trenta comuni compresi nella zonizzazione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3347 del 24 dicembre 2003, all'adozione del nuovo Piano d'azione, finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza legate al superamento dei limiti normativi concernenti le concentrazioni di determinati inquinanti atmosferici, entro il mese di ottobre 2004, in modo da garantire l'applicazione del Piano d'azione a partire dal 10 novembre 2004.

3. Per i fini di cui al comma 2, i comuni interessati assicurano la rapida ed efficace partecipazione e collaborazione nella redazione definitiva del Piano d'azione.

## *Art. 3*

### *Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma*

1. Le parti sottoscriventi il presente Accordo di programma, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegnano ad adottare le iniziative rivolte a sostenere una efficace attuazione degli strumenti di pianificazione per il contenimento, in via prioritaria, delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione veicolare, in funzione del progressivo rinnovo del parco di veicoli e motoveicoli più inquinanti, secondo quanto previsto dal presente Accordo.

2. La Provincia autonoma di Trento si impegna a:

- a) accelerare l'attuazione delle misure previste dalla l.p. n. 6/1999, nell'obiettivo di creare una rete diffusa su tutto il territorio provinciale di distributori di metano per autotrazione. A tal fine, la Provincia elabora, entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, uno specifico programma, anche in coordinamento con Trentino Trasporti S.p.A. e gli enti gestori della rete di distribuzione di carburanti per autotrazione, tenendo conto della consistenza della popolazione esposta e delle criticità delle situazioni di inquinamento e dell'obiettivo di allocare progressivamente almeno un impianto di distribuzione per bacino comprensoriale servito da metano;
- b) sostenere l'approvazione urgente dell'art. 26 del disegno di legge 3 febbraio 2004, n. 23, volto all'erogazione di finanziamenti per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale. A tal fine i finanziamenti saranno annualmente modulati anche in correlazione con l'attuazione del programma di ampliamento della rete di distributori di metano per autotrazione di cui alla precedente lettera a);

- c) intensificare le misure di sostegno per l'acquisto o la sostituzione di impianti termici civili ad elevata efficienza energetica, con particolare riguardo alle realtà territoriali non servite dalla rete del metano;
- d) avviare, tramite l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in raccordo con il Servizio Energia, uno studio per la valutazione delle migliori pratiche e tecnologie di combustione del materiale legnoso;
- e) intensificare le incentivazioni per l'installazione di impianti termici solari;
- f) realizzare, tramite il Servizio Energia, uno studio sulla sostenibilità ambientale ed energetica degli impianti eolici;
- g) garantire la prosecuzione delle misure di incentivazione per la realizzazione di edifici a basso consumo energetico e a ridotto impatto ambientale, ivi comprese la bioedilizia e la certificazione energetica degli edifici;
- h) promuovere – anche mediante accordi o intese con gli enti gestori delle infrastrutture viarie, con l'ACI e con gli organi di polizia stradale – attività di controllo sulle emissioni dei veicoli, dei motocicli e dei ciclomotori circolanti nelle strade o nell'autostrada del Brennero, ancorché non soggette ai limiti di circolazione stabiliti dal Piano d'azione;
- i) sostenere, nelle sedi istituzionali appropriate, la costituzione del “corridoio sensibile del Brennero” nell'ambito del territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano e del Land del Tirolo, anche in funzione della definizione di misure armonizzate di controllo della circolazione stradale ed autostradale;
- l) promuovere, nel quadro della normativa vigente, accordi interistituzionali con le Regioni e Provincia autonoma limitrofe, mirati alla definizione di misure uniformi di controllo della circolazione sugli assi viari interregionali e interprovinciali;
- m) promuovere una campagna di monitoraggio e di controllo, in coordinamento con i comuni, sulla combustione di residui vegetali o di altri materiali, anche plastici, derivanti da attività agricole o produttive;
- n) avviare, in collegamento con i comuni, una campagna informativa sui contenuti del presente Accordo e del Piano d'azione;
- o) attivare progetti di ricerca in campo ambientale ed energetico.

3. I comuni sottoscrittori il presente accordo si impegnano a:

- a) adottare i provvedimenti di limitazione della circolazione secondo le indicazioni del Piano d'azione;
- b) aderire, tramite il Comune di Trento, al “Progetto Metano” di cui all'accordo di programma nazionale, formalizzato con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'ambiente DIAR del 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 78 del 3 aprile 2002;
- c) dare attuazione all'Accordo volontario – sottoscritto tra la Provincia e il Consorzio dei Comuni Trentini in data 12 giugno 2003 – volto a favorire l'introduzione, in ambito provinciale, di criteri progettuali e di nuove tecnologie finalizzati alla riduzione dell'impatto energetico e ambientale in edilizia;
- d) realizzare, in coordinamento con l'APPA, una campagna informativa sui contenuti del presente accordo e del Piano d'azione;
- e) attivare, ove tecnicamente fattibile, iniziative o programmi volti alla riorganizzazione dei sistemi di logistica urbana, allo scopo di ridurre la taglia e il numero dei veicoli per il trasporto merci e a razionalizzarne i percorsi, nonché di ridurre l'occupazione impropria di sedi viarie e dei suoli pubblici con conseguente riduzione della congestione;
- f) attuare, ove tecnicamente sostenibile, misure di razionalizzazione e snellimento dei flussi di traffico mediante l'applicazione delle migliori pratiche e tecnologie (es. regolazione automatizzata degli impianti semaforici, controllo informatizzato degli accessi, miglioramento

della segnaletica relativa ai provvedimenti adottati sulla circolazione, razionalizzazione dei lavori stradali nelle aree urbane in relazione agli orari di maggior flusso di traffico);

- g) promuovere la realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento, che utilizzano fonti rinnovabili o metano;
- h) adottare, a livello di pianificazione comunale (es. sulla mobilità, nella pianificazione urbanistica, ecc.), appropriati processi di valutazione e previsione dell'impatto sulla qualità dell'aria delle azioni, misure e interventi ivi previsti;
- i) introdurre, nei piani regolatori generali e nei regolamenti edilizi, norme di incentivazione a carattere premiale per gli edifici a basso consumo energetico e a ridotto impatto ambientale (bioedilizia – casa clima);
- l) promuovere la mobilità ciclistica.

4. La Provincia, i comuni e le altre parti sottoscrittenti il presente Accordo, si impegnano

a:

- a) adottare programmi triennali, rinnovabili, sulla base di specifica ricognizione preventiva, diretti alla trasformazione degli impianti termici delle rispettive sedi e strutture in proprietà da olio combustibile e gasolio a metano o a gpl o ad allacciarli a eventuali reti presenti di metano e di teleriscaldamento;
- b) assicurare, nel caso di costruzione o ristrutturazione delle rispettive sedi e strutture, l'installazione di impianti termici a metano o a gpl ovvero il loro allacciamento a eventuali reti presenti di metano e di teleriscaldamento;
- c) completare la rete di metanizzazione sul territorio provinciale, con priorità nei trenta comuni indicati all'art. 2, comma 2;
- d) promuovere la graduale conversione a metano degli impianti termici civili o industriali collocati in aree servite dal metano, con priorità nei trenta comuni indicati all'art. 2, comma 2;
- e) promuovere la graduale trasformazione di impianti termici alimentati con olio combustibile con alimentazione a gasolio o metano o gpl, con priorità nei trenta comuni indicati all'art. 2, comma 2;
- f) promuovere la gestione e/o l'adeguamento degli impianti termici per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e compatibilità ambientale ed il contenimento dei consumi energetici negli edifici, nonché lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
- g) attivare programmi pluriennali volti al rinnovo delle flotte veicolari del proprio parco automezzi, acquistando nuovi veicoli con sistema di alimentazione a metano, gpl o elettrici o ibridi;
- h) introdurre progressivamente nei capitolati d'appalto – ivi compresi i subappalti - di opere o relativi a forniture di merci e di servizi l'obbligo, per le aziende che svolgono trasporti di merci o erogazioni di servizi, di impiegare mezzi omologati almeno secondo la normativa Euro II (vetture: direttiva 94/12/CE; veicoli leggeri: direttiva 96/69/CE; veicoli pesanti: direttiva 91/542/CEE Stage II), privilegiando i parchi veicolari eco-compatibili (elettrici, ibridi, metano, gpl);
- i) avviare l'implementazione della rete di mobility manager, in coerenza con il d.m. 27 marzo 1998, tesa a favorire e incentivare il trasporto pubblico e collettivo dei dipendenti pubblici e privati;
- l) programmare misure e campagne di sensibilizzazione mirate a sviluppare pratiche e comportamenti responsabili nell'obiettivo di privilegiare il trasporto pubblico;
- m) intensificare attività di controllo e sensibilizzare sulle pratiche di autocontrollo ai fini della riduzione della temperatura nell'utilizzo di impianti termici;
- n) sostenere processi di certificazione ambientale (ISO 14001 – EMAS), anche per le finalità previste dal presente accordo.

*Art. 4*  
*Limitazioni al traffico*

1. L'area assoggettata alle limitazioni di traffico coincide con il territorio dei comuni classificati come zone di risanamento dalla zonizzazione provinciale (IT-0401) di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3347 del 24 dicembre 2003. Non sono soggette a restrizione le arterie necessarie per la viabilità primaria (autostrada, strade statali e provinciali) che insistono nei rispettivi territori comunali ed eventuale altra viabilità prevista da specifiche deroghe stabilite dai comuni nel rispetto del Piano d'azione.

2. Ai fini della definizione del Piano d'azione, le parti convengono di attuare nel periodo invernale alcune misure strutturali di blocco della circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti. Tali misure avranno effetto in un orizzonte temporale di tre anni, prevedendo un graduale inasprimento della durata giornaliera e settimanale dei blocchi delle categorie di veicoli coinvolti.

3. Per la definizione del Piano d'azione, le parti convengono sull'impianto fondamentale recato dal Piano d'azione approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3347 del 24 dicembre 2003, relativamente alle misure di emergenza di blocco del traffico; i provvedimenti di emergenza hanno come obiettivo il ripristino dei valori accettabili di qualità dell'aria e restano in vigore fino all'effettiva diminuzione delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici al di sotto dei limiti normativi.

4. I provvedimenti di emergenza sono assunti dai comuni nel pomeriggio del quarto giorno consecutivo di superamento delle soglie previste dal Piano d'azione ed entrano in vigore dalle ore 24.00 del giorno successivo. Il superamento dei limiti normativi è dichiarato qualora lo stesso si manifesti in almeno due delle stazioni di monitoraggio presenti nei comuni della zona A (IT0401). Il periodo di rilevamento adottato ai fini dei provvedimenti va dalle ore 12.00 alle ore 12.00 del giorno successivo.

*Art. 5*  
*Deroghe*

1. Fatte salve le deroghe al divieto di circolazione che potranno essere singolarmente accordate dai comuni secondo quanto indicato dal Piano d'azione, con decorrenza dal 1 novembre 2005 potranno essere rilasciate motivate deroghe al blocco della circolazione a carattere strutturale di cui all'art. 4, comma 2, a favore dei titolari dei veicoli diesel e benzina pre Euro I che si impegnino alla sostituzione del veicolo con altro veicolo a basso impatto ambientale (ad esempio veicoli ad alimentazione mediante metano o gpl) o alla trasformazione del veicolo pre Euro I con misure e accorgimenti tali da ridurre l'impatto ambientale (ad esempio alimentazione a metano o gpl ovvero applicazione di filtri antiparticolato).

2. Fermo restando l'obbligo di progressivo rinnovo del parco automezzi pubblici di cui all'art. 3, comma 4, lettera g), è in ogni caso sempre ammessa la circolazione dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale (TPL), anche se presentano requisiti inferiori a Euro I. L'impiego di tali automezzi è subordinato all'utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale (es. gasolio blu) e, per quanto tecnicamente possibile, gli stessi devono essere dotati di filtri antiparticolato.

3. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente realizza, anche in coordinamento con Trentino Trasporti S.p.A., uno specifico studio sulla fattibilità ed efficacia di filtri antiparticolato.

4. Con apposito atto aggiuntivo al presente Accordo, sono stabiliti i criteri, le modalità, le forme e i controlli per l'applicazione del comma 1, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni e delle associazioni di categoria.

#### *Art. 6*

##### *Ulteriori misure di sostegno e incentivazione*

1. A complemento delle misure di incentivazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), le parti sottoscriventi il presente accordo – segnatamente gli istituti bancari, le società di leasing, con l'eventuale supporto dei consorzi di garanzia – si impegnano a promuovere, entro il mese di settembre 2005, un progetto di finanziamento agevolato per l'acquisto o il leasing di veicoli a basso impatto ambientale (ad esempio con alimentazione a metano o a gpl) o per la trasformazione dei veicoli pre Euro I con misure e accorgimenti tali da ridurre l'impatto ambientale (ad esempio alimentazione a metano o gpl ovvero applicazione di filtri antiparticolato), nonché per la sostituzione e/o l'adeguamento di impianti termici domestici, condominiali e aziendali.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono definite con apposito atto aggiuntivo al presente accordo, con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità di agevolazione finanziaria da parte degli istituti bancari, delle società di leasing e dei consorzi di garanzia.

#### *Art. 7*

##### *Informazione e comunicazione*

1. La Provincia e i comuni sottoscriventi il presente accordo convengono nel proseguire – anche con forme organizzative comuni – un'efficace campagna di informazione della cittadinanza sui contenuti del presente Accordo e del Piano d'azione, con particolare riguardo alle misure di limitazione della circolazione sia strutturali che di emergenza, utilizzando i sistemi di comunicazione a maggior diffusione (televisioni, giornali, Internet, Videotel, Viaggiare informati, display luminosi su strade, autostrada e stazioni ferroviarie).

2. L'APPA continuerà nell'attività di informazione e comunicazione tramite il sito [www.appa-agf.net](http://www.appa-agf.net).

3. L'APPA, in raccordo con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, prosegue la campagna di informazione e comunicazione sui rischi sanitari da PM<sub>10</sub>.

4. I comuni integrano le attività provinciali di comunicazione con iniziative e strumenti diretti a informare i propri cittadini.

#### *Art. 8*

##### *Conferenza*

1. Per attuare e monitorare il presente Accordo è istituita la conferenza delle parti sottoscriventi il medesimo Accordo, alla quale partecipa un rappresentante di ciascun ente sottoscrittore.

2. Le riunioni della conferenza sono convocate periodicamente dall'Assessore provinciale competente in materia di ambiente.

3. In particolare, la Conferenza ha il compito di:

- a) agevolare l'attuazione dell'Accordo, anche definendo a maggioranza modalità tecnico-operative e temporeizzazioni nella realizzazione degli impegni da esso previsti, ove non siano espressamente indicati dall'Accordo medesimo;
- b) esprimersi preventivamente sugli schemi di atti aggiuntivi previsti dall'Accordo;
- c) facilitare l'armonizzazione della gestione degli interventi e delle misure relative alla circolazione, al fine di tutelare la salute e arrecare il minor disagio possibile ai cittadini.

4. Nell'ambito del Piano d'azione, sarà confermato il nucleo operativo di coordinamento dei provvedimenti per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento. Il nucleo è composto da un rappresentante istituzionale e da un tecnico del Comune di Trento, del Comune di Rovereto e del Consorzio dei Comuni Trentini, nonché da un tecnico dell'APPA.

#### *Art. 9*

##### *Vigilanza e controllo*

1. Per le limitazioni alla circolazione, i comuni si avvalgono della polizia urbana ed eventualmente del supporto del personale ausiliario del traffico. La Provincia e i comuni sono impegnati a ricercare ogni utile forma di collaborazione con gli Organi dello Stato preposti alla sicurezza stradale.

2. L'APPA svolge le attività di monitoraggio della qualità dell'aria in conformità alle norme vigenti e secondo quanto previsto dal Piano d'azione.

3. Il Dipartimento Urbanistica e ambiente della Provincia svolge, in raccordo con l'APPA, funzioni di supporto e segreteria alla conferenza di cui all'art. 9 e presta azioni di collegamento operativo tra le parti firmatarie del presente accordo.

4. Il medesimo Dipartimento acquisisce periodicamente, dalle parti firmatarie, gli elementi informativi sullo stato di applicazione del presente accordo, presentando un rapporto informativo annuale alla conferenza di cui all'art. 9.

#### *Art. 10*

##### *Durata*

1. Il presente accordo di programma scade il 30 giugno 2009.

#### *Art. 11*

##### *Adesioni*

1. Possono volontariamente aderire al presente accordo anche i comuni non compresi nella zonizzazione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3347 del 24 dicembre 2003, nonché altri enti pubblici o privati, aziende pubbliche, istituti bancari, imprese e associazioni di categoria. L'adesione è registrata dal Dipartimento Urbanistica e ambiente e determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.